

5479/2023

ORIGINALE



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

RAFFAELE GAETANO ANTONIO	Presidente
FRASCA	
DANILO SESTINI	Consigliere
LINA RUBINO	Consigliere - Rel.
ANNA MOSCARINI	Consigliere
PAOLO SPAZIANI	Consigliere

POLIZZA
FIDEIUSSORIA

Ud. 12/12/2022 PU
Cron. 54-79
R.G.N. 12757/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 12757/2019 proposto da:

(omissis) domiciliata ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli
avvocati (omissis)

-ricorrente -

contro

(omissis) che ha
incorporato (omissis) in persona del Funzionario
Procuratore, elettivamente domiciliata in (omissis)

lo studio dell'avvocato (omissis) che la rappresenta e difende;

-controricorrente -

nonché contro

(omissis) Sas Di (omissis)

- intimati -

avverso la sentenza n. 1109/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2022 dal cons. Lina RUBINO.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2001 La società (omissis) di (omissis) presentava un progetto finalizzato all'ottenimento di agevolazioni finanziarie al Ministero Attività Produttive. Il Ministero ammetteva la società alle agevolazioni richieste, concedendo un contributo in conto impianti da erogarsi in tre rate, e subordinava l'erogazione del contributo alla presentazione di una garanzia fideiussoria da parte della società, finalizzata a garantire l'eventuale restituzione del contributo ricevuto. La (omissis) s.p.a., poi divenuta (omissis) prestava la predetta garanzia a prima richiesta nell'interesse del (omissis) s.a.s. di (omissis) (omissis) fino a concorrenza dell'importo della prima tranche.

2. Nel giugno 2002 socio accomandatario della (omissis) diveniva (omissis) (omissis)

3. Nel 2005, ritenuto che la società non avesse rispettato le condizioni necessarie per fruire del beneficio, il Ministero chiedeva la restituzione del contributo e veniva escussa la polizza fideiussoria.

4. La (omissis) dopo aver pagato e chiesto invano la restituzione dell'importo alla società garantita e all'accomandatario, agiva in via

monitoria, in regresso, contro la (omissis), a.s di (omissis) e contro la (omissis) in proprio e nella qualità di socio accomandatario al momento della firma, nonché verso la nuova società e verso gli accomandanti.

5. Facevano opposizione la (omissis), la (omissis) (omissis); i soci accomandanti. La (omissis); rinunciava in parte, e il giudizio proseguiva solo nei confronti de (omissis) in proprio, e della (omissis) Nel corso del giudizio di primo grado emergeva, a seguito di consulenza grafica che la firma ' (omissis) apposta sul contratto di concessione della polizza fideiussoria tra (omissis) era falsa.

6. Il tribunale rigettava comunque l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo, affermando che, anche se la firma era falsa, la polizza era pur sempre riconducibile alla società, che l'aveva fatta propria producendola al Ministero per ottenere l'agevolazione concordata.

7. La Corte d'appello di Roma, dinanzi alla quale proponeva appello la (omissis); confermava la sentenza del tribunale rigettando l'appello, ritenendo la polizza fideiussoria comunque riconducibile alla società, che se ne era avvalsa per ottenere l'erogazione del finanziamento, e al suo socio accomandatario all'epoca della conclusione del contratto. Rigettava il gravame proposto da (omissis) per la riforma della decisione del Tribunale di Roma n. 741/2014, ritenendo che, al di là della individuazione della persona fisica di chi abbia agito in nome e per conto di una società, ai fini della impegnatività del negozio rileva la circostanza che la stessa società se ne sia giovata (la sentenza richiama analoga affermazione contenuta in Cass. n. 22891 del 2016 in tema di falso uso del nome del legale rappresentante, che argomenta in termini di applicazione analogia della ratifica societaria di negozio

pur concluso senza un valido consenso). Aggiunge che depositando la polizza fideiussoria al Ministero delle Attività Produttive, al fine di ottenere le agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 488 del 1992 per la realizzazione di un programma di investimenti la (omissis) (omissis) e.c. ha realizzato una condotta specificamente diretta ad avvalersi del contratto di garanzia pur malamente stipulato sopportandone ogni conseguenza. Puntualizza che la responsabilità della (omissis) quale socio accomandatario si fonda sul fatto che ricopriva tale carica al momento della sottoscrizione e dell'utilizzo della polizza rimanendo irrilevante la successiva cessione delle quote ed anche che la prima erogazione fosse avvenuta successivamente alla variazione del socio accomandatario, conseguente alla cessione delle quote. Conferma l'implicito rigetto della domanda di rivalsa proposta dalla (omissis) contro la società (omissis) atteso che la (omissis) rimaneva tenuta all'adempimento delle obbligazioni contratte dalla società durante il periodo in cui aveva ricoperto la carica di socio illimitatamente responsabile.

8. Avverso la sentenza n.ro 1109/2019, pronunciata dalla Corte di appello di Roma e pubblicata il 14 febbraio 2019, propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo, (omissis) nei confronti di (omissis) (omissis) e c. nonché di (omissis) : in proprio.

9. (omissis) che nelle more del giudizio ha acquisito, mediante fusione per incorporazione, la (omissis) si costituisce depositando controricorso, illustrato da memoria in data 1.3.2022.

10. La causa era dapprima trattata dalla Sesta Sezione civile della Corte- sottosezione Terza, la quale la rinviava a nuovo ruolo, ritenendo che essa, avuto in particolare riguardo alla natura del negozio posto in

essere dalle parti ed alla relativa ratificabilità, assumesse rilievo nomofilattico, appalesandosi pertanto l'opportunità dalla relativa disamina in pubblica udienza, con l'intervento delle parti e la partecipazione necessaria del P.G., e quindi veniva trattata nella pubblica udienza della Terza Sezione civile.

11. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con le quali chiede l'accoglimento del ricorso. La sola (omissis) ha depositato memoria in vista della trattazione in pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Propone ricorso per Cassazione la sola (omissis) denunciando, con l'unico motivo, la nullità o inesistenza del contratto di garanzia per falsità della sottoscrizione del legale rappresentante della s.a.s. nonché la violazione e falsa applicazione degli articoli 1325, 1418, 1399 cod. civ. in relazione all'articolo 360, numeri 3 e 5, cod. proc. civ.

1.1. La ricorrente censura la sentenza impugnata laddove, pur avendo dato atto della falsità della firma apposta in calce al contratto di fideiussione, ha reputato che il contratto potesse comunque essere ratificato come se fosse stato stipulato da un *falsus procurator* e ha attribuito valore di ratifica da parte della società al fatto che la stessa, e per essa il suo accomandatario, avesse beneficiato della garanzia avvalendosi del contratto, avendolo presentato al Ministero per ottenere l'erogazione del contributo, secondo lo schema della falsa rappresentanza.

1.2. Pur denunciando nella rubrica la nullità o l'inesistenza del contratto, rileva che in effetti non si trattava né di contratto inefficace ma ratificabile né di contratto nullo non ratificabile, ma di una terza ipotesi, riconducibile al "*contratto stipulato sotto nome altrui pur se con la decisiva variante che il falso nome è stato usato da colui che ha*

agito come legale rappresentante della società, essendo questa stata indicata come parte contrattuale". E' stato accertato quindi che si è verificata la stipulazione di un contratto con sostituzione di persona ed usurpazione del nome del legale rappresentante della società, cui è stata intestata la polizza fideiussoria al contempo gravandola delle obbligazioni restitutorie conseguenti alla escussione della polizza.

Riconosce che a determinate condizioni il contratto sotto falso nome ben può essere inteso come riferito sia dall'autore della dichiarazione che dalla sua controparte contrattuale al vero portatore del nome e produrre effetti nei confronti di quest'ultimo, secondo lo schema della falsa rappresentanza.

1.3. Sottolinea che parte della dottrina ritiene il contratto stipulato dall'usurpatore di nome altrui nullo per mancanza di volontà del soggetto a cui quella dichiarazione si attribuisce, ovvero per mancanza dell'accordo tra le parti, il che escluderebbe la possibilità della ratifica. Evidenzia che la peculiarità nel caso di specie è che il contratto è stato riferito alla società, imputando a quest'ultima il contratto di garanzia con tutti gli effetti anche di carattere negativo che ne sono conseguiti e ritiene la situazione assimilabile a una spendita indebita del nome del legale rappresentante della società come ritenuto dal giudice di merito, ipotesi non immediatamente riconducibile a quella della rappresentanza diretta, essendo possibile l'applicazione in via analogica della relativa disciplina codicistica.

1. 4. Conclude nel senso che il contratto ben avrebbe potuto essere ratificato dalla società, ma tale ratifica poteva provenire solo dal legale rappresentante di essa, che avrebbe dovuto compiere un atto formale in tal senso, che a sua volta avrebbe dovuto essere oggetto di indagine da parte del giudice di merito. Sostiene che invece non si è indagato

se ci fosse l'intenzione, da parte della società, di far propri gli effetti della polizza stipulata sotto falso nome.

2. La ^(omissis) nel proprio controricorso, sostiene l'inammissibilità del gravame avversario per difetto di interesse, e perché la sentenza impugnata ha deciso in conformità alla giurisprudenza della Corte, e l'esame dei motivi non offre elementi per mutare orientamento. Sottolinea che la fideiussione non necessita di prova scritta e che, a norma di legge, è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza, che la prestazione finanziaria pubblica è stata richiesta dalla società ^(omissis) che ha in tal modo realizzato, come affermato dalla corte d'appello, una condotta specificamente diretta ad avvalersi del contratto di garanzia pur malamente stipulato, sopportandone ogni conseguenza. Essendo queste le premesse, l'apocrifia della firma del soggetto oblato (che all'epoca dei fatti, era socio accomandatario illimitatamente responsabile della società richiedente il finanziamento) costituisce un dato irrilevante. Sottolinea infine che il caso va inquadrato nell'ambito dell'accesso alla finanza pubblica agevolativa, che è essenziale a sostegno del sistema produttivo e può operare solo se a sua volta assistita da specifiche guarentigie: in questo contesto, la causa concreta della garanzia, necessaria per accedere ai finanziamenti agevolati, è quella di realizzare la più completa elisione del rischio per la finanza pubblica, e a garantire al creditore (la P.A.) l'oggetto della prestazione. Richiama a tal fine un precedente di questa Corte (Cass. n. 65 del 2012, nel quale, a proposito dei negozi autonomi di garanzia, o polizze fideiussorie, con i quali una società di assicurazione garantisce all'Amministrazione finanziaria, a norma dell'art. 38-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la restituzione delle somme indebitamente versate da questa in sede di procedura di

rimborso anticipato tramite conto fiscale, si afferma *“l’irrilevanza giuridica dell’aspetto soggettivo della garanzia, valendo il dovere restitutorio (del finanziamento pubblico) su di un piano meramente oggettivo, attesa l’inderogabile esigenza di tutela della finanza pubblica”*.

3. Il ricorso è infondato, e va pertanto rigettato.

3. 1. I fatti, che emergono con chiarezza dalla sentenza impugnata e non sono neppure contestati nella loro ricostruzione della ricorrente, indicano che nel caso di specie si è verificata non una attività svolta da un *falsus procurator*, quanto, come evidenzia la stessa ricorrente, l’ipotesi, distinta, del contratto stipulato sotto nome altrui, o con sostituzione di persona, pur se con la decisiva variante che il falso nome è stato usato da colui che ha agito come legale rappresentante della società, essendo questa stata indicata come parte contrattuale (analogamente all’ipotesi alla base di Cass. n. 22891 del 2016).

Nel caso di specie, infatti, non si è verificato che una persona, correttamente identificata, abbia agito in nome e per conto della s.a.s. assumendo di averne i poteri, dei quali era invece sprovvisto.

E’ rimasto accertato invece che vi è stata la sottoscrizione della polizza fideiussoria, da parte di una persona rimasta sconosciuta, che ha firmato, nella qualità di debitore, con il nome della socia accomandataria dell’epoca, (omissis) per conto dell: (omissis) di (omissis)

E’ stato altresì accertato in giudizio che il documento, che era necessario a norma di legge per consentire alla (omissis) di (omissis) li accedere ai finanziamenti previsti dalla legge n. 488 del 1992, e che era stato predisposto a tal fine secondo il modello indicato dalla relativa circolare ministeriale, sia stato portato a conoscenza, da un lato, del Ministero delle Attività Produttive, creditore

garantito, e dall'altro della società debitrice, dalla garante (omissis) e che il predetto documento sia stato fatto proprio ed utilizzato dalla società garantita, che non solo nulla ha rilevato in ordine alla prestazione della garanzia (e quindi alla riconducibilità in capo alla società della richiesta di garanzia e alla assunzione in capo alla stessa degli impegni economici da essa derivanti), ma soltanto grazie a quella garanzia ha potuto incassare la prima *tranche* del finanziamento, che altrimenti il Ministero, senza idonea garanzia del recupero delle somme, ove dovuto, non avrebbe erogato.

4. Il contratto stipulato in tal modo non è nullo (come affermato, in fattispecie in qualche misura analoga, da Cass. n. 27008 del 2020, che evoca quell'orientamento minoritario sia in dottrina che in giurisprudenza, che riconduce alla nullità la stessa attività svolta dal rappresentante senza poteri) - e neppure la ricorrente, del resto, nello sviluppo argomentativo del motivo ipotizza la nullità, affermandone invece l'inefficacia - ma sarebbe improduttivo di effetti nella sfera giuridica dell'apparente firmatario, a meno che questi non lo faccia proprio.

4.1. A monte, occorre distinguere le ipotesi in cui l'autore della dichiarazione abbia voluto per sé il risultato del negozio, ovvero abbia inteso attribuirlo al titolare del nome usato, dovendosi procedere volta a volta ad una delicata operazione ermeneutica del comune volere dei contraenti. Nel caso in esame il contratto di garanzia non avrebbe potuto essere riferito al dichiarante quale persona fisica, risultando dal contratto medesimo che la beneficiaria della garanzia era la s.a.s.. L'usurpatore, o l'usurpatrice, del nome della legale rappresentante, infatti, non ha riferito il contratto né a sé stesso né alla persona fisica della quale ha usato falsamente il nome (nella specie, (omissis)) piuttosto, come detto, l'ha riferito alla società, imputando comunque a

quest'ultima il contratto di garanzia della restituzione del finanziamento. Con la conseguenza che il Ministero erogatore del finanziamento ha prestato il suo consenso, ed erogato la prima tranche del finanziamento, consapevole che esso era garantito dalla polizza fideiussoria che il soggetto finanziato aveva richiesto.

4. 2. La situazione finisce quindi per essere assimilabile ad una spendita indebita del nome del (legale rappresentante del) la società, come ritenuto dal giudice di merito. La falsificazione della sottoscrizione del vero legale rappresentante dà luogo - sul piano dell'apparenza - alla riferibilità del negozio alla società, alla persona giuridica, esattamente come la conclusione del negozio da parte di chi dichiara di rappresentare un soggetto che non è abilitato a rappresentare. Se l'ipotesi non è immediatamente riconducibile a quella della rappresentanza diretta, è tuttavia possibile l'applicazione in via analogica della relativa disciplina codicistica.

5. Inoltre, rileva la circostanza che il contratto di garanzia non è un contratto formale, con la conseguenza che la mancanza di sottoscrizione da parte del (vero) legale rappresentante non è determinante per l'esistenza del contratto nemmeno quanto all'onere della forma scritta.

6. In una situazione siffatta è quindi possibile, mediante l'applicazione analogica delle norme sulla rappresentanza, la ratifica da parte della società, che certamente va accertata in concreto, con un accurato esame di atti o comportamenti concludenti, che integrino una manifestazione di volontà, anche tacita, di avvalersi del contratto di garanzia facendolo proprio, provenienti dalla società e per essa dal suo legale rappresentante dotato allo scopo adeguati poteri rappresentativi, idonei a recuperare l'atto nella propria sfera giuridica (cfr. Cass. n. 27335/05 e n. 20805/11, nel senso che nel caso di

negozio concluso nel nome di una società, il comportamento dal quale possa inferirsi l'esistenza della ratifica deve provenire dall'organo istituzionalmente competente a provvedere su di essa).

6.1. Tanto, come ricordato, è stato in effetti accertato dal giudice di merito, che ha verificato che la società, in persona del suo legale rappresentante dell'epoca, portata formalmente a conoscenza dell'avvenuta prestazione della garanzia da parte della garante, non soltanto non l'ha immediatamente disconosciuta, denunciando la falsità della firma ed esplicitando che il proprio legale rappresentante non aveva mai sottoscritto il contratto, ma se ne è avvalsa, facendola propria ed acquisendo in tal modo a sé gli effetti dell'attività svolta dal falso sottoscrittore (ed assumendone le relative obbligazioni), nell'ambito procedimentale del finanziamento richiesto al Ministero, all'interno del quale l'avvenuta prestazione di idonea garanzia era una tappa indefettibile per poter ricevere il finanziamento.

6.2. Il successivo disconoscimento della firma sul contratto, effettuato solo in sede di opposizione al decreto ingiuntivo richiesto dalla garante in via di regresso dopo aver pagato, neppure accompagnato da una denuncia penale, ed anche l'esito della CTU confermativo della apocriefa della firma, scolorano sul piano della decisività a fronte del formarsi in capo al giudice del motivato convincimento che quell'atto sia stato fatto proprio, nei suoi immediati vantaggi ed anche nelle conseguenti obbligazioni, dal soggetto che ne risulta l'apparente firmatario.

Il ricorso va pertanto rigettato, in conformità al presente principio di diritto: *"Il contratto (nella specie, di garanzia) cui sia stata apposta la firma apocriefa del legale rappresentante della società apparentemente firmataria è privo di effetti nei confronti della società stessa, ma può essere recepito nella sua sfera giuridica, in applicazione*

analogica del disposto dell'art. 1399 c.c., qualora questa, a mezzo di atti o comportamenti concludenti, provenienti dal legale rappresentante avente allo scopo adeguati poteri rappresentativi, manifesti univocamente la volontà di avvalersene".

Si dispone la compensazione delle spese del presente giudizio, in ragione della complessità della questione, e delle oscillazioni dottrinarie e giurisprudenziali sul tema.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.


Compensa le spese del giudizio di legittimità tra le parti.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 12 dicembre 2022


Il Consigliere estensore

Lina Rubino



Il Presidente

Raffaele Frasca



Depositato in Cancelleria

Oggi, 22 FEB. 2023

Funzionario Giudiziario
Antonella SAVONE

